Regolamento per indennità da corrispondere a membri di comitato

Art. 1. Principio

In linea di principio i membri di Comitato della Unitas svolgono il loro mandato a titolo volontario. Tuttavia, essi hanno il diritto di percepire un'indennità per i compiti svolti e la responsabilità che si assumono con il loro mandato, oltre al rimborso delle spese telefoniche, di trasferta, di vitto e alloggio.

Art. 2. Indennità forfettaria e gettoni di presenza

2.1. Indennità forfettaria

Per i compiti che svolgono e le responsabilità che si assumono nell'esercizio del loro mandato, i membri di Comitato percepiscono un'indennità annuale di:

- CHF 6000 per Co-Presidenti e Vice-Presidente
- CHF 4000 per ogni membro.

2.2. Gettone di presenza

I membri di Comitato che fanno parte di commissioni o gruppi di lavoro o di progetto, svolgono funzioni di rappresentanza o altri compiti legati al loro ruolo, percepiscono un gettone di presenza, comprensivo di preparazione, trasferte, partecipazione o altro: il gettone di presenza ammonta a 50.- CHF per mezza giornata e 100.- CHF per una giornata intera.

Art. 3. Spese telefoniche, di trasferta, vitto e alloggio

Le spese telefoniche, di trasferta con mezzi pubblici e privati, di vitto e di pernottamento fuori Cantone vengono rimborsate dietro presentazione dei relativi giustificativi, sulla base delle modalità già in vigore presso la Unitas.

Art. 4. Richieste

I membri di Comitato che intendono farsi corrispondere le indennità e i gettoni di presenza indicati all'art. 2 e farsi rimborsare le spese indicate all'art. 3 devono inoltrare alla Direzione entro il 15 gennaio dell'anno successivo i giustificativi e il dettaglio delle mansioni svolte. La direzione effettuerà le valutazioni delle distinte.

I relativi importi saranno versati ai richiedenti, dedotti gli eventuali oneri sociali.

Gli importi relativi alle indennità sono inseriti annualmente nei conti dell'associazione a preventivo e a consuntivo.

Art. 5. Attestato di indennità ricevute

Viene rilasciato dalla Unitas un attestato delle indennità versate nell'anno precedente ad esclusivo uso fiscale.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato il 10 settembre 2026, entra in vigore da subito e sostituisce la versione del 01.01.2021.